

XVII legislatura

A.S. 1880:

**"Riforma della RAI e del servizio
pubblico radiotelevisivo"**

nota di lettura

Maggio 2015
n. 85



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

SBilancioCU@senato.it

 [@SR_Bilancio](#)

Direttore dott. Renato Loiero

Segreteria

tel. 5790

Uffici

**Documentazione degli effetti
finanziari dei testi legislativi**

dott. Fortunato Lambiase

tel. 3786

**Verifica della quantificazione degli oneri connessi
a testi legislativi in materia di entrata**

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

**Verifica della quantificazione degli oneri connessi
a testi legislativi in materia di spesa**

dott. Daniele Bassetti

tel. 3787

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

<i>Articolo 1 (Contratto nazionale di servizio)</i>	1
<i>Articolo 2 (Disciplina della governance della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)</i>	2
<i>Articolo 3 (Attività gestionale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)</i>	3
<i>Articolo 4 (Delega al Governo per la disciplina del finanziamento pubblico della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)</i>	4
<i>Articolo 5 (Abrogazioni e delega al Governo per il riassetto normativo)</i>	7
<i>Articolo 6 (Disposizione transitoria)</i>	7

Articolo 1 **(Contratto nazionale di servizio)**

La norma apporta una serie di modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo n. 177 del 2005 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) inerente la definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo. In particolare:

- si introduce la previa deliberazione del Consiglio dei ministri alla stipula del contratto nazionale di servizio da parte del Ministero dello sviluppo economico e si porta il rinnovo dei contratti di servizio da tre a cinque anni¹. Sempre ad una deliberazione del Consiglio dei ministri è demandato anche il compito di fissare gli indirizzi in relazione alle linee guida sugli ulteriori obblighi del servizio pubblico televisivo;
- si garantisce l'informazione pubblica a livello nazionale e regionale mediante la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni²;
- si riferisce correttamente al comma 6 dell'articolo 32 e non più al comma 3 del medesimo articolo la circostanza che il servizio pubblico generale radiotelevisivo deve garantire l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali;
- si provvede a riportare nel presente dispositivo quanto già stabilito dai commi *3-bis* e *3-ter*, dell'articolo 17, della legge n. 112 del 2004, contestualmente abrogati, e che prevedono l'autonomia finanziaria e contabile delle sedi che garantiscono il servizio di trasmissione radiofonica e televisiva per le minoranze linguistiche nonché una apposita convenzione tra la società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano, al fine di individuare i diritti e gli obblighi relativi alle trasmissioni radiofoniche e televisive. Si conferma che le spese per la sede di Bolzano sono assunte dalla provincia autonoma di Bolzano e che l'assunzione degli oneri per l'esercizio delle funzioni relative alla sede di Bolzano avviene, nell'ambito delle risorse per l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, per un importo non superiore ad euro 10.313.000 e restando a carico della predetta provincia autonoma gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla convenzione.

La RT, oltre a descrivere la norma, sottolinea la necessità di una operazione di riordino, collegata all'abrogazione dell'art. 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, disposta dall'art. 5 del presente disegno di legge, provvedendo ad inserire nell'art. 45 del decreto legislativo n. 177 del 2005, attraverso la sostituzione del comma 3 e l'inserimento del comma *3-bis*, le disposizioni attualmente previste rispettivamente nei commi *3-bis* e *3-ter* di detto art. 17 della legge 112 del 2004. Secondo la RT la disposizione di carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

¹ Il 7 maggio 2014 la Commissione parlamentare di vigilanza ha espresso parere favorevole con condizioni allo [schema di contratto di servizio per il triennio 2013-2015](#) che tuttavia non risulta adottato. In caso di ritardo nel rinnovo del contratto, i rapporti tra le parti continuano ad essere regolati secondo la disciplina contenuta nell'ultimo accordo.

² In base alla relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della RAI S.p.A. per l'esercizio 2013, trasmessa alle Camere il 12 marzo 2015 ([Doc. XV, n. 244](#)) la struttura territoriale consta in una Direzione coordinamento sedi regionali in Roma, dei centri di produzione di Roma, Milano, Napoli e Torino e di 17 sedi regionali. La relazione evidenzia una diminuzione del costo del lavoro tra il 2012 e il 2013 da 146,42 mln a 143,31 mln.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 2

(Disciplina della governance della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

Il comma 1 modifica in più punti l'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).

In particolare, la lettera *a*) diminuisce da nove a sette i membri del consiglio di amministrazione della RAI.

La lettera *b*) modifica i commi da 5 a 12 dell'articolo 49 citato. Al nuovo comma 5 per la nomina del presidente del consiglio di amministrazione è eliminata la condizione dell'acquisizione del parere favorevole della Commissione parlamentare di vigilanza. Il nuovo comma 6 prevede le modalità di elezione del consiglio di amministrazione, per le quali non è più previsto la deliberazione della Commissione parlamentare di vigilanza ma l'elezione in parte dalle assemblee parlamentari (due membri da parte di ciascuna), in parte dal Governo (due membri) e in parte dai dipendenti (un membro). Il nuovo comma 7 riproduce la condizione già prevista dalla legislazione vigente della necessità di una deliberazione della Commissione di vigilanza per procedere con la revoca dei componenti del consiglio di amministrazione. Il nuovo comma 8 disciplina l'elezione suppletiva di uno o più componenti del consiglio di amministrazione per i casi di dimissioni o revoca. Il nuovo comma 9 attribuisce al consiglio di amministrazione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della società, quelli di approvare il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonché gli investimenti di importo superiore a 10 milioni di euro. Il nuovo comma 10 prevede la figura dell'amministratore delegato in sostituzione del direttore generale previsto dalla normativa vigente. Il nuovo comma 11 specifica che l'amministratore delegato non deve essere dipendente della RAI. Il nuovo comma 12 fissa in tre dodicesimi del compenso annuo l'indennità spettante all'amministratore delegato in caso di revoca. Il nuovo comma 12-*bis* specifica che restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare di vigilanza. Il consiglio di amministrazione riferisce annualmente alla medesima Commissione sulle attività della RAI. Il nuovo comma 12-*ter* riproduce disposizione già vigente al comma 7 sulla natura transitoria della disciplina di elezione del consiglio di amministrazione fino a che il numero delle azioni alienate non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI.

Il comma 2 dispone che la RAI adegui il proprio statuto alle disposizioni di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 3 sopprime alcune competenze attualmente assegnate alla Commissione parlamentare di vigilanza.

La RT riferisce che l'articolo 2 detta una nuova disciplina sulla *governance* della RAI. In particolare, oltre a contenere varie modifiche di carattere ordinamentale afferenti il funzionamento degli organi societari, prevede la riduzione dei componenti del consiglio di amministrazione da nove a sette membri, con conseguente diminuzione degli oneri connessi ai relativi compensi e alle eventuali spese di viaggio. Viene soppressa, inoltre, la figura del direttore generale ed istituita quella dell'amministratore delegato. Tali modifiche, volte a garantire lo snellimento del processo decisionale e l'efficientamento del sistema di *governance*, comportano un generale contenimento dei costi operativi dell'azienda.

Al riguardo, si conviene che nel complesso si tratta di misure di natura ordinamentale, eventualmente suscettibili di determinare risparmi³.

Articolo 3 ***(Attività gestionale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)***

Il comma 1 inserisce nel titolo VIII (Servizio pubblico generale radiotelevisivo e disciplina della concessionaria) del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177), dopo l'articolo 49 i nuovi articoli 49-*bis*, 49-*ter* e 49-*quater*.

L'articolo 49-*bis* specifica che l'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali.

L'articolo 49-*ter* riproduce la deroga rispetto all'applicazione della disciplina del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 già disposta dall'articolo 19 del medesimo codice per i contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi radiotelevisivi e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione. Inoltre prevede che per i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria non si applichino gli obblighi procedurali previsti per tale tipologia di contratti dal codice citato.

L'articolo 49-*quater* stabilisce infine che l'amministratore delegato definisca criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001⁴ e della disciplina relativa alle società in totale partecipazione pubblica, nonché individui i profili professionali e gli incarichi per i quali possa derogarsi a tali criteri.

La RT precisa che l'articolo 3 reca previsioni in materia di attività gestionale della RAI. In particolare, introduce l'articolo 49-*bis* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che assoggetta espressamente l'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo al regime di responsabilità previsto per le società di capitali; introduce, inoltre, l'articolo 49-*ter* prevedendo l'esclusione dalla disciplina del codice dei contratti pubblici, dei contratti conclusi dalla Rai aventi per oggetto acquisto, sviluppo, produzione o coproduzione di programmi radiotelevisivi; sono altresì esclusi dalla disciplina del decreto legislativo n. 163 del 2006, i contratti sotto soglia comunitaria, in conformità alla normativa europea. Infine, con l'introduzione dell'articolo 49-*quater* assoggetta le procedure di reclutamento del personale, dirigenziale e non, nonché il conferimento

³ In base alla relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della RAI S.p.A. per l'esercizio 2013, trasmessa alle Camere il 12 marzo 2015 ([Doc. XV, n. 244](#)), l'emolumento per gli amministratori è pari a euro 66.000 lordi annui. In aggiunta, agli Amministratori membri dei vari comitati (Comitato consultivo per le linee editoriali e Comitato consultivo per la qualità del prodotto radiotelevisivo), ad eccezione del Presidente, sono stati corrisposti nel 2013 per lo svolgimento di tale attività compensi complessivi annui lordi di competenza pari a euro 111.400. Per quanto riguarda le spese di viaggi e soggiorni di servizio, l'importo complessivo è stato pari a euro 108.570. Nella seduta del 25 luglio 2012, inoltre, l'organo collegiale di amministrazione della società ha deliberato la remunerazione speciale di 300.000 euro annui lordi per il Presidente. Alla luce dell'entrata in vigore del d.l. 66/2014 e in particolare dell'art. 13, la remunerazione spettante al Presidente è stata riparametrata in euro 174.000 annui lordi a far data dal 1° maggio 2014. La retribuzione del direttore generale è invece fissata complessivamente in euro 650.000.

⁴ In particolare tale disposizione prevede i principi di adeguata pubblicità e imparzialità della selezione, oggettività e trasparenza, pari opportunità, decentramento, composizione delle commissioni con esperti di provata competenza nelle materie di concorso.

degli incarichi, ai principi di trasparenza e selettività di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 165 del 2001. A tali modifiche di carattere ordinamentale non conseguono effetti finanziari negativi.

Al riguardo, andrebbero valutati gli effetti derivanti dalla deroga dagli obblighi procedurali previsti dal codice dei contratti pubblici per i contratti sotto soglia comunitaria, considerato che anche per tali contratti le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute all'osservanza di una procedura a connotazione pubblicistica idonea ad assicurare il principio di concorrenzialità tra i potenziali aggiudicatori.

Articolo 4 ***(Delega al Governo per la disciplina del finanziamento pubblico della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)***

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare il finanziamento pubblico della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) revisione della normativa vigente in materia di canone di abbonamento, tenendo conto della giurisprudenza consolidata;
- b) efficientamento del sistema del finanziamento pubblico della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione del livello di morosità riscontrata, dell'incremento delle disdette, dell'analisi costi-benefici, nel perseguimento di politiche finalizzate a perequazione sociale ed effettività della riscossione;
- c) indicazione espressa delle norme abrogate;
- d) armonizzazione del sistema di finanziamento al modello societario della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

Il comma 2 stabilisce che i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; i relativi schemi sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro sessanta giorni, decorsi i quali il Governo può procedere anche in mancanza dei pareri.

Il comma 3 prevede che – in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri non compensati al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

La RT afferma che il conferimento della delega al Governo, finalizzato alla revisione della normativa vigente in materia di canone e all'efficientamento del sistema di finanziamento pubblico, detta i relativi criteri direttivi; ciò in virtù della necessità di rivedere la policy aziendale in materia di canone, quale strumento di finanziamento pubblico, come è stato raccomandato dalla Sezione di controllo della Corte dei conti. La RT sottolinea poi che il comma 3 del disegno di legge richiama espressamente quanto disposto dall'articolo 17 della legge n. 196/2009 in merito alla necessaria previa copertura finanziaria degli eventuali oneri recati dai decreti legislativi.

Al riguardo, si evidenzia in primo luogo che, pur con l'intento di dettare i principi e criteri direttivi sulla base dei quali il Governo adotterà uno o più decreti legislativi per disciplinare il finanziamento pubblico della RAI Radiotelevisione italiana Spa, il contenuto delle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 1 stesso appare caratterizzato dalla mera enunciazione degli ambiti tematici da affrontare. Nel dettaglio, nella lettera *a)* si parla di una revisione della normativa vigente in materia di canone di abbonamento, senza esplicitare in quale direzione la stessa debba procedere. Non appare infatti sufficientemente definitorio il rimando alla giurisprudenza consolidata, in quanto non si specifica di quali aspetti della stessa si debba tenere conto: potrebbe trattarsi della natura del canone, delle tipologie di apparecchi ad esso assoggettabili, o di altro ancora. In proposito, si ricorda che in Europa esistono attualmente, in materia di finanziamento, modelli assai diversi fra di loro⁵.

Per quanto riguarda la lettera *b)*, l'efficientamento sembra essere indicato come un obiettivo auspicabile, per raggiungere il quale non vengono peraltro prefigurate in modo esplicito procedure o strategie da attivare.

In relazione alla lettera *d)*, che prevede l'armonizzazione del sistema di finanziamento al modello societario della RAI Radiotelevisione italiana Spa, il testo non provvede a chiarire quali siano i profili di detto modello da utilizzare come riferimento per l'armonizzazione.

Per quanto riguarda la RT, si rileva che essa non presenta dati in relazione a parametri rilevanti quali l'entità complessiva del finanziamento da canone di abbonamento, il livello di morosità riscontrato, l'incremento delle disdette ed il grado di effettività della riscossione, citati dalla lettera *b)* a supporto della necessità di perseguire l'efficientamento del sistema del finanziamento pubblico in parola.

Si ricorda che la Corte dei conti⁶ fornisce importanti dati di fonte RAI sull'argomento; le tabelle seguenti riportano l'andamento del canone, sia con riferimento all'importo complessivo (per il periodo 2011-2013), sia con riguardo al numero di abbonamenti (per il periodo 2010-2013) ed alla frequenza di contribuenti morosi, di iscrizioni a ruolo e di disdette.

⁵ La Germania ha scelto per esempio l'imposizione di un canone fisso, indipendentemente dal possesso di un televisore o comunque di uno strumento atto a captare programmi televisivi, la Finlandia ha legato la quantificazione del canone all'entità del reddito percepito e la Spagna finanzia il sistema radiotelevisivo pubblico direttamente attraverso il bilancio statale.

⁶ Corte dei conti, Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A. per l'esercizio 2013 (depositata il 9 marzo 2015).

Contenuto dello schema della contabilità separata esercizi 2011-2013 - Valori in milioni di euro						
	esercizio 2011		esercizio 2012		esercizio 2013	
	Agg. A	Agg. B	Agg. A	Agg. B	Agg. A	Agg. B
Canone di abbonamento	1.708,3		1.747,8		1.755,6	

Andamento canoni abbonati				
Anni di riferimento	2010	2011	2012	2013
Nuovi	415.001	401.958	506.486	355.376
Rinnovi	15.580.879	15.629.150	15.614.136	15.636.145
Totale abbonati paganti	15.995.880	16.031.108	16.120.622	15.991.521
Morosi	865.244	903.856	963.091	1.091.104
Iscritti a ruolo	16.861.124	16.934.964	17.083.713	17.082.625
Disdette	310.368	328.118	357.737	356.464

Fonte Rai S.p.A

Si osserva inoltre che il comma 2 non riserva una particolare attenzione al parere della Commissione parlamentare competente per i profili finanziari, come è stato previsto invece in altri provvedimenti di delega⁷; la disposizione in esame si limita infatti a prescrivere la trasmissione alle Camere per il parere delle Commissioni, che si esprimono entro sessanta giorni, decorsi i quali il Governo può procedere anche in mancanza di parere. In considerazione del rinvio ai decreti delegati per l'individuazione di eventuali oneri⁸, potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere un rafforzamento del parere della Commissione competente per i profili finanziari, contemplando, se del caso, un suo distinto parere e un nuovo rinvio dello schema al Parlamento qualora il Governo non si conformi al primo parere.

Per quanto attiene al rinvio ai decreti legislativi stessi per quantificare eventuali nuovi o maggiori oneri e provvedere contestualmente alla loro copertura, si osserva che la disposizione alla quale il comma 3 in esame fa riferimento (legge n. 196/2009, art. 17, comma 2) prevede che, in linea generale, siano le leggi di delega a recare i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei

⁷ Si veda, a titolo di esempio, l'articolo 1, comma 7, della L. 11 marzo 2014 n. 23 (Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita), il quale prevede che il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di 10 giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Si veda inoltre, per l'autonoma considerazione del parere della Commissione competente per i profili finanziari, l'articolo 1, comma 11, della L. 10/12/2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro).

⁸ Si ricorda in proposito che il canone di abbonamento comprende anche la tassa governativa e l'IVA, che vengono incamerate dallo Stato.

relativi decreti legislativi; solo quando la complessità della materia trattata non permetta la determinazione degli effetti finanziari associabili ai decreti legislativi, la relativa quantificazione viene effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. Si evidenzia dunque che nel caso di specie sarebbe opportuno verificare prima di tutto se sia possibile disporre di una quantificazione in sede di conferimento della delega; in caso contrario, andrebbero quantomeno rese note le motivazioni che rendono impossibile effettuare la quantificazione stessa.

Articolo 5 **(Abrogazioni e delega al Governo per il riassetto normativo)**

Il comma 1 reca l'abrogazione di alcune norme modificate dal presente provvedimento. In particolare, viene abrogato l'articolo 17 della legge n. 112 del 2004 inerente la definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, l'articolo 20 della medesima legge recante la disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e l'articolo 50 del decreto legislativo n. 177 del 2005 concernente la Commissione parlamentare di vigilanza.

Il comma 2 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per la modifica del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005 sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- riordino e semplificazione delle disposizioni vigenti;
- definizione dei compiti del servizio pubblico con riguardo alle diverse piattaforme tecnologiche;
- espressa indicazione delle norme abroga.

La RT non aggiunge ulteriori informazioni.

Al riguardo, al fine di chiarire eventuali aspetti finanziari, andrebbero fornite maggiori informazioni circa le modalità con cui sarà disciplinato il criterio della definizione dei compiti del servizio pubblico con riguardo alle diverse piattaforme tecnologiche, e in particolare, se sono previste eventuali oneri a carico della finanza pubblica, ai fini dell'adeguamento all'innovazione tecnologica⁹.

Articolo 6 **(Disposizione transitoria)**

La norma stabilisce che le disposizioni sulla nomina del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, come modificate dal presente provvedimento, si applicano a decorrere dal primo rinnovo del consiglio medesimo, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

La RT non aggiunge ulteriori informazioni.

⁹ Si rammenta che lo Stato nei confronti del concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo assume contemporaneamente almeno due differenti profili: uno connesso alla posizione di concedente del servizio pubblico (chiamato a disciplinare l'attività della concessionaria) e l'altro derivante dalla partecipazione pubblica al capitale della società.

Al riguardo, nulla da osservare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Mar 2015 [Elementi di documentazione n. 19](#)
A.S. 1719: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione n. 20](#)
Il bilancio dello Stato 2015-2017. Una analisi delle spese per missioni e programmi
- " [Nota di lettura n. 81](#)
A.S. 1719: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Apr 2015 [Nota di lettura n. 82](#)
A.S. 1854: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 9](#)
Documento di economia e finanza 2015 (**Doc. LVII, n. 3**)
- Mag 2015 [Nota di lettura n. 83](#)
Schema di decreto legislativo recante misure di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (**Atto del Governo n. 157**)
- " [Nota di lettura n. 84](#)
Schema di decreto legislativo recante testo organico delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni (**Atto del Governo n. 158**)
- " [Nota breve n. 11](#)
Le previsioni economiche di primavera della Commissione Europea
- " [Elementi di documentazione n. 21](#)
Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e la internazionalizzazione delle imprese (**Atto del Governo n. 161**)
- " [Elementi di documentazione n. 22](#)
Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (**Atto del Governo n. 162**)
- " [Elementi di documentazione n. 23](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (**Atto del Governo n. 163**)